

*Assemblea Nazionale dei Segretari Generali  
Sala Di Liegro – Palazzo Valentini  
Roma, 12 luglio 2016*

**LE ELEZIONI PROVINCIALI:  
SCADENZE E ADEMPIMENTI**

**Elezioni di secondo grado dei presidenti delle province e dei  
consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario.**

**Le procedure di candidatura e di voto**

**(Legge 7 aprile 2014, n. 56)**

**(Circolari Ministero Interno n. 32 dell'1/07/2014 e n. 35 del 19/08/2014)**

*comm. dott. Pasquale Bitonto*

**Segretario Generale  
della Provincia di Ancona**

**N.B. Le presenti slide sono frutto dell'attività intellettuale dell'autore e il loro uso è autorizzato solo citando la fonte. (art. 6 legge n. 633/1941).**

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## LE ELEZIONI PROVINCIALI: SCADENZE E ADEMPIMENTI. LE PROCEDURE DI CANDIDATURA E DI VOTO

### SOMMARIO

1. Le elezioni provinciali: criticità sulla data delle votazioni.
2. La Provincia nella Costituzione repubblicana.
3. Organi della Provincia.
4. Il procedimento elettorale di secondo grado: le procedure di candidatura.
5. Il procedimento elettorale di secondo grado: le procedure di ponderazione dei voti.
6. Schede di votazione fac-simile.
7. Simulazione elezioni Presidente e consiglieri provinciali.

**1. Le elezioni provinciali:  
Criticità sulla data delle votazioni**

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## Fonti:

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Art. 23 del D.L.24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- Articolo 1, commi 79, lettera b) e 82 della legge 7 aprile 2014, n. 56 modificati dall'art. 1, comma 9-ter, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
- Circolare Mininterno n. 32/2014 del 1/7/2014: “Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
- Circolare Mininterno n. 35/2014 del 19/8/2014 “Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 - Modifiche alla legge n.56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali”.

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## Premesse:

- ✓ La presente relazione fa riferimento alle **sole** elezioni di secondo grado delle Province;
- ✓ L'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato, una serie di norme per la costituzione, con **procedimento elettorale di secondo grado**, sia dei consigli delle città metropolitane, sia dei presidenti e dei consigli delle province (enti di area vasta);
- ✓ **Fanno capo alle Province** (Circolare Mininterno n. 32/2014):
  - A) la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei **procedimenti elettorali**;
  - B) gli **oneri finanziari** connessi all'organizzazione logistica delle consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale;
- ✓ **In occasione delle prossime consultazioni elettorali** si svolgeranno :
  - a) le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali eletti a seguito delle elezioni di II° grado svoltesi il giorno 12 ottobre 2014 e scaduti per fine mandato;
  - b) le elezioni delle Province per le quali nella primavera 2016 è venuto a scadere il mandato elettorale conferito a seguito di elezione diretta nel 2011 (**Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Macerata e Campobasso**);
  - c) le elezioni delle Province in cui è scaduto il Presidente per venir meno del requisito della carica comunale ovvero per decadenza, dimissioni o commissariamento.

### Premesse:

A) In occasione delle prossime consultazioni elettorali si svolgeranno :

a) le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali eletti a seguito delle elezioni di II° grado svoltesi il giorno 12 ottobre 2014 che scadranno per fine mandato il 12 ottobre 2016 e che **interessaranno 64 Province**;

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## Premesse:

B) In occasione delle prossime consultazioni elettorali si svolgeranno :

b) le elezioni delle Province per le quali nella primavera 2016 è venuto a scadere il mandato elettorale conferito a seguito di elezione diretta nel 2011 (Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Macerata e Campobasso);

Per le elezioni di 2° livello di tali Province si applica il comma 79, lett. b) della legge n. 56/2014 per cui le elezioni devono tenersi entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato e cioè:

1. per 4 province (Mantova, Treviso, Ravenna e Campobasso), con organi eletti senza ballottaggio ( 15 e 16 maggio 2011) e insediati orientativamente il 17/5/2011: scadenza per fine mandato 17/5/2016 ⇒ termine max elezioni (90 giorni) 15/8/2016;
2. per 3 province (Macerata, Pavia e Vercelli) con organi eletti a seguito di ballottaggio (29/5/2011) e insediati orientativamente il 1/6/2011: scadenza per fine mandato 1/6/2016 ⇒ termine max elezioni (90 giorni) 31/8/2016.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli provinciali eletti in II° grado/1:

- Le prime elezioni di secondo grado delle Province si sono svolte contestualmente in tutte le Regioni a Statuto ordinario prevalentemente il giorno **12 ottobre 2014** con il relativo insediamento dei Presidenti eletti orientativamente il giorno **13/10/2014**;
- I **Presidenti** eletti il 12/10/2014 vengono a scadere per fine del mandato quadriennale il **12/10/2018** (art. 1, comma 59, della legge n. 56/2014);
- I **Consigli provinciali** eletti il 12/10/2014 vengono a **scadere** per fine del mandato biennale il **12/10/2016** (art. 1, comma 68, della legge n. 56/2014);
- Si pone il problema della data delle elezioni per **il rinnovo dei Consigli provinciali** in scadenza il 12 ottobre 2016.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli provinciali eletti in II° grado/2 :

➤ Infatti l'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, in sede di prima applicazione della legge n. 56/2014 (art. 1, comma 79), è **indetta** e **si svolge**:

- a) **entro il 12 ottobre 2014** per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
- b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), **entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato** ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

➤ L'articolo 1, comma 79, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'art. 23, comma 1, lettera d) del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, stabilisce **l'indizione** e lo **svolgimento** dell'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale solamente **“in sede di prima applicazione”** della legge n. 56/2014;

➤ E' impropria la concomitanza di date per l'indizione e per lo svolgimento delle elezioni presente nell'art. 1, comma 79, delle legge n. 56/2014, visto che di norma “Il provvedimento di indizione dei comizi elettorali viene adottato entro il 40° giorno antecedente quello della votazione” (Circolare Mininterno n. 32/2014 §3).

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli provinciali eletti in II° grado/3:

La legge n. 56/2014 non stabilisce a regime una data per l'indizione e per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale o del Presidente della provincia, successivamente alla prima elezione di secondo grado, né indica l'Autorità deputata ad approvare il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali, diversamente dalle altre consultazioni elettorali.

Per le altre consultazioni elettorali viene individuata, invece, l'Autorità competente alla indizione dei comizi elettorali per cui la data delle elezioni viene fissata:

- a) per le **elezione delle nuove Camere** con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 11 DPR 361/1957 e art. 4 DLgs n. 533/1993);
- b) per le **elezioni regionali** dal Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione (art. 10, comma 2, lettera f) Legge 5/6/2003 n. 131);
- c) per le **elezioni dei Comuni** dal Ministero dell'Interno e dai Prefetti (art. 3, comma 1, legge 7/6/1991 n. 182).

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli provinciali eletti in II° grado/4:

- La Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1/7/2014 precisa che “I comizi per l’elezione dei presidenti e dei consigli provinciali vengono convocati con provvedimento del presidente della provincia o del commissario straordinario”, suggerendo che “Il provvedimento di indizione dei comizi elettorali potrebbe opportunamente essere adottato entro il 40° giorno antecedente quello della votazione”;
- Il ricorso allo strumento legislativo (art. 79, lettere a) e b) della legge n. 56/2014) per stabilire la data di indizione e di svolgimento delle elezioni in sede di prima applicazione della legge n. 56/2014 lascia presupporre che **sia necessario un provvedimento legislativo ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione** (legislazione esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane);
- Ne consegue che, **in assenza di un intervento legislativo non possa farsi rientrare la competenza a stabilire la data delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale** nella “disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali in capo agli enti territoriali interessati” ai sensi della citata Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 (secondo periodo pag. 1).

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli provinciali eletti in II° grado/5

#### Stante il vuoto normativo va valutato:

- a) se le elezioni vadano tenute entro il termine di scadenza e, quindi, **indette almeno 40 giorni prima del 12 ottobre 2016**;
- b) **se il termine di scadenza del mandato elettorale, in assenza di una diversa disposizione legislativa, non sia tassativo** visto che l'art. 2 del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" che impone l'obbligo di procedere alla ricostituzione degli organi amministrativi entro i termini di scadenza, non si applica, tra l'altro, agli "organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane" (art. 1, comma 2, D.L. n. 293/1994);
- c) ovvero se sia possibile il ricorso allo strumento dell'**analogia** di cui all'art. 12, comma 2, delle pre-leggi al Codice Civile con cui si colma la mancanza normativa applicando un'altra norma prevista per un caso che appaia simile per ratio (analogia legis);

12

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli provinciali eletti in II° grado/6

- Stante il vuoto normativo va valutato se sia possibile il ricorso allo strumento dell'analogia di cui all'art. 12, comma 2, delle pre-leggi al Codice Civile **visto che con l'analogia** si colma la mancanza normativa applicando un'altra norma prevista per un caso che appaia simile per ratio (**analogia legis**);
- **osterebbe** all'applicazione analogica del comma 79, lettera b) **il comma 80** che, prevedendo “per le elezioni di cui al comma 79” (sia per quelle della lettera a) che per quelle della lettera b) l'eleggibilità anche dei consiglieri provinciali uscenti - compreso il Presidente), completa l'impostazione sistematica della norma referita alla prima applicazione della legge n. 56/2014 .

13

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Data delle votazioni: presupposti giuridici per il ricorso all' "analogia legis"/7:

- Qualora si volesse applicare analogicamente l'art. 1, comma 79, lettera b) in relazione all'utilizzo dell'inciso "successivamente a quanto previsto alla lettera a)", occorrerebbe **verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell' "analogia legis"** che sono:
  - a) assoluta mancanza normativa nella disciplina della fattispecie onde evitare l'interpretazione estensiva;
  - b) il caso previsto e il caso non previsto devono essere simili e devono avere in comune almeno un elemento di identità;
  - c) l'elemento in comune ai due casi deve essere stato disciplinato dal Legislatore per il caso previsto costituendone la ratio;
  
- Se ricorre la medesima ratio legis per il caso contemplato dalla legge e per quello non contemplato, in quel caso deve ricorrere la medesima disposizione (**Digesto**: "*ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*" = "*ove ricorre la medesima ratio legis, lì deve ricorrere la medesima disposizione*").

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Criticità sulla data delle votazioni in considerazione della contemporaneità dello svolgimento del referendum confermativo sulla legge di revisione costituzionale/1:

➤ L'art. 138, comma 2, della Costituzione stabilisce che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali “sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.”

➤ Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale (C. 2613-D) "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.

15

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

**Criticità sulla data delle votazioni** in considerazione della contemporaneità dello svolgimento del referendum confermativo sulla legge di revisione costituzionale /2:

➤ La **legge n. 352/1970 al Titolo I** ha disciplinato il procedimento per il referendum previsto dall'art. 138, comma 2, della Costituzione secondo i seguenti tempi procedurali:

- a) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (**15 aprile 2016**);
- b) Presentazione della richiesta alla cancelleria della Corte di Cassazione – Ufficio Centrale per il referendum **entro tre mesi** dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale sulla Gazzetta ufficiale (15 aprile 2016 – **15 luglio 2016**);
- c) L'Ufficio Centrale per il referendum decide con ordinanza sulla legittimità della richiesta **entro 30 gg** dalla sua presentazione (**14/08/2016** considerando il termine massimo di presentazione della richiesta al 15/07/2016);
- d) In caso di contestazione da parte dell'Ufficio Centrale di irregolarità rilevate nei 30 gg di cui alla precedente lettera c) i presentatori devono presentare le proprie deduzioni **entro 5 giorni** dalla richiesta dichiarando che intendono sanare le irregolarità contestate;
- e) I presentatori devono provvedere a sanare le irregolarità contestate **entro il termine massimo di 20 giorni** dalla data di ordinanza dell'Ufficio Centrale; <sup>16</sup>

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

**Criticità sulla data delle votazioni** in considerazione della contemporaneità dello svolgimento del referendum confermativo sulla legge di revisione costituzionale /3:

➤ La legge n. 352/1970 al Titolo I ha disciplinato il procedimento per il referendum previsto dall'art. 138, comma 2, della Costituzione secondo i seguenti tempi procedurali:

- f) Entro le successive 48 ore l'Ufficio Centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta;
- g) Nei successivi 5 giorni, l'Ufficio centrale notifica l'ordinanza con cui si decide sulla legittimità della richiesta di referendum ai presentatori;
- h) Il Presidente della Repubblica indice con Decreto, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, **il referendum entro 60 gg** dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso;
- i) Il decreto del Presidente della Repubblica indice il referendum in una domenica compresa tra **il 50° e il 70° giorno** successivo all'emanazione del decreto di indizione del referendum stesso;
- j) Qualora nel frattempo sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica **può ritardare fino a 6 mesi oltre il termine di 70 gg** la indizione del referendum per far sì che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente nel medesimo giorno;
- k) L'ufficio centrale per il referendum **procede alla proclamazione dei risultati** e trasmette il verbale al Presidente della Repubblica;
- l) Il Presidente della Repubblica qualora risulti che l'esito abbia registrato un maggior numero di voti validi favorevoli **procede alla promulgazione della legge costituzionale**;
- m) Nel caso il risultato del referendum sia **sfavorevole** all'approvazione della legge il Ministro di Grazia e Giustizia cura la **pubblicazione del risultato** nella Gazzetta ufficiale.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Criticità sulla data delle votazioni in considerazione della contemporaneità dello svolgimento del referendum confermativo sulla legge di revisione costituzionale /4:

➤ **Raffronto dei termini per lo svolgimento delle elezioni** per il rinnovo dei Consigli provinciali in scadenza:

- a) qualora si applicasse per analogia l'art. 1, comma 79, lettera b) legge n. 56/2014: orientativamente termine massimo **10/01/2017** (entro 90 giorni dalla scadenza per fine mandato);
- b) completamento procedimento svolgimento referendum costituzionale: termine massimo presuntivo a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (15/04/2016): **circa 9 mesi = 15/01/2017**;

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

**Criticità sulla data delle votazioni** in considerazione della contemporaneità dello svolgimento del referendum confermativo sulla legge di revisione costituzionale /5:

➤ Conseguenze in considerazione della quasi coincidenza dei termini massimi (12/1/2017 e 15/1/2017):

- 1) far svolgere le elezioni orientativamente entro il naturale termine di scadenza dei consigli provinciali (**12/10/2016**) eletti il 12 ottobre 2014, inducendo i comizi elettorali entro il 2 settembre 2016 (con il rischio di una prossimità con la data di svolgimento del referendum costituzionale);
- 2) applicare analogicamente il comma 79, lett. b) della legge n. 56/2014 e far svolgere le elezioni orientativamente entro il 10/01/2017 (entro 90 giorni dalla scadenza del consiglio per fine mandato), eventualmente **inducendole entro il 2 dicembre 2016** (N.B. il termine di 40 giorni antecedenti le elezioni per l'indizione dei comizi elettorali è suggerito dalla Circolare Mininterno n. 32/2014 ed è puramente indicativo);
- 3) attendere opportunamente l'esito del referendum per la indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali in scadenza il 12/10/2016;
- 4) attendere un provvedimento legislativo di proroga del termine di scadenza dei consigli provinciali che non è escluso venga adottato non appena definita la data per lo svolgimento del referendum costituzionale onde evitare la prossimità delle 2 consultazioni elettorali.

**2. La Provincia  
nella  
Costituzione repubblicana**

## Costituzione: entrata in vigore 1/1/1948:

- a) modello di Stato disegnato dalla Costituzione;
- b) approccio al principio autonomistico e pluralistico contenuto nella Carta costituzionale.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Modello di Stato disegnato dalla Costituzione italiana:  
è Stato regionale e non già Stato federale:

- ❖ **Stato federale:** è un insieme di Stati che sono caratterizzati per avere una propria popolazione, un proprio territorio e una propria sovranità, che però trova un limite in quella che è la sovranità dello Stato centrale;
- ❖ **Stato regionale** è uno Stato la cui sovranità è dello stesso Stato e non già delle Regioni.  
Lo **Stato regionale** riconosce delle forme di autonomia attribuendo alle Regioni delle potestà non solo amministrative ma anche legislative;
- ❖ Costituzione del 1948: recepisce istanze autonomistiche e pluralistiche dell'epoca.

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## Le Autonomie nella Costituzione:

- **Art. 1:** sovranità popolare;
- **Art. 5:** principio di autonomia;
- **Art. 114 :** enti costitutivi della Repubblica;
- **Art. 117 :** riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni (legislazione esclusiva statale nelle seguenti materie:
  - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane);*
- **Art. 118:** (funzioni amministrative e principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
- **Art. 119:** (autonomia finanziaria di entrata e di spesa);
- **Art. 120 :** (intervento sostitutivo dello Stato nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione);
- **Art. 132:** (modifica delle circoscrizioni territoriali delle Regioni);
- **Art. 133:**(mutamento delle circoscrizioni territoriali delle Province e dei Comuni).

### Art. 1 Costituzione:

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Commento all'art. 1 della Costituzione (sovranità popolare):

- a) la **sovranità popolare** è uno dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;
- b) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Costituzione **il popolo esercita la sovranità popolare** “**nelle forme e nei limiti della Costituzione.**” e non già della legge (fonte inferiore rispetto alla Costituzione);
- c) con il principio di sovranità popolare il Costituente ha riconosciuto a tutti i cittadini la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni del governo e tale possibilità di **democrazia diretta viene esercitata dai cittadini mediante il diritto di voto;**
- d) anche se la sovranità appartiene al popolo, solamente una parte di essa (**il corpo elettorale**) può esercitare il diritto di voto e, cioè, la funzione elettorale.

### Art. 5 Costituzione:

1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Art. 5 Costituzione:

La Repubblica:

a) una e indivisibile

b) riconosce

c) e promuove

} le autonomie locali;

d) attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio **decentramento amministrativo**;

e) adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

## Analisi dell'art. 5 Costituzione :

“adeguare i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”:

➤ queste enunciazioni di principio costituzionale impegnano il legislatore ad adeguare la normativa alle istanze del decentramento e delle autonomie locali.

## IX<sup>^</sup> Disposizione Transitoria Costituzione

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

## VIII^ Disposizione Transitoria Costituzione

1. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.  
... omissis....

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

**L. 7 aprile 2014, n. 56:** *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”*

Co. 51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, **le province sono disciplinate dalla presente legge.**

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Appare a dir poco singolare che in un provvedimento legislativo si faccia riferimento al “de jure condendo” della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e, cioè, a un diritto non ancora esistente che "deve" essere fondato, codificato (condéndo) e quindi ad una normativa in elaborazione.

Il latinismo in questione è di norma utilizzato dalla dottrina nell'analisi di prospettive di modifiche legislative e non già a motivazione di un provvedimento legislativo.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Art. 138 Costituzione (leggi di revisione della Costituzione):

1. Le leggi di **revisione della Costituzione** e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono **approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione**.
2. Le leggi stesse sono **sottoposte a referendum popolare** quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
3. **Non si fa luogo a referendum** se la legge è stata approvata **nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti**.

## 3. Organi della Provincia

## ORGANI DELLA PROVINCIA

(art. 1 comma 54)

Sono organi della Provincia:

- a) il Presidente della Provincia;
- b) il Consiglio provinciale;
- c) l'Assemblea dei sindaci.

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## PRESIDENTE DELLA PROVINCIA/1

### Elezione e durata

(art. 1 comma 58-65)

### Il Presidente della Provincia:

- E' **eletto** dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con voto diretto, libero, segreto e ponderato;
- Sono **eleggibili** i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- Sono, altresì, **eleggibili** a Presidente **per le prime elezioni** i consiglieri provinciali uscenti ivi incluso il presidente o il commissario straordinario uscente (comma 80);
- Ciascun elettore **vota per un solo candidato** alla carica di presidente e il suo voto è ponderato.

36

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## PRESIDENTE DELLA PROVINCIA/2

### Elezione e durata

(art. 1 comma 58-65)

### Il Presidente della Provincia:

- E' eletto presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti ponderati e, in caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane;
- Dura in carica **4 anni**;
- **Decade** dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## CONSIGLIO PROVINCIALE/1

### Elezione e durata

(art. 1, commi 55 e 67-81 )

### Il Consiglio Provinciale:

- a) E' **composto** dal **presidente della provincia** e da **16/12/10 componenti** (12 per la provincia di Ancona);
- b) E' **eletto** dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia;
- c) Sono **eleggibili** i sindaci e i consiglieri comunali in carica;
- d) Sono **eleggibili**, altresì, **per le prime elezioni** anche i **consiglieri** provinciali **uscenti** e il **presidente** e i **commissari straordinari uscenti**.

### CONSIGLIO PROVINCIALE/2

#### Elezione e durata

(art. 1, commi 55 e 67-81 )

- ✓ Dura **in carica 2 anni**;
- ✓ La cessazione dalla carica comunale comporta la **decadenza** da consigliere provinciale;
- ✓ Per le elezioni di secondo grado si rimanda alle slide successive.

ASSEMBLEA DEI SINDACI  
composizione  
(art. 1, comma 55, 56 e 81)

L'Assemblea dei Sindaci è **costituita** dai Sindaci dei comuni della provincia.

4. Il procedimento elettorale  
di secondo grado:  
Le procedure di candidatura

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Modifiche al procedimento elettorale/1:

Il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha apportato, tra l'altro, alcune **modificazioni** alla legge 7 aprile 2014, n. 56, **sul procedimento per le elezioni di secondo grado** del consiglio metropolitano, del presidente e del consiglio provinciale.

## Modifiche al procedimento elettorale/2:

L' art. 1, comma 9-ter, lett. a), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha modificato l'art.1, comma 79, lett. b) della legge n. 56/2014 stabilendo che:

*“In sede di prima applicazione della presente legge, **l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge**” ... successivamente alle elezioni tenutesi il 12 ottobre 2014 **“entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provincia”**.*

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Modifiche al procedimento elettorale/3:

In particolare, con l'articolo 23, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del decreto-legge n. 90 / 2014 sono state introdotte disposizioni che, **modificando l'articolo 1, commi 74, 76 e 77, della legge n. 56/14**, consentono, per le elezioni dei consigli provinciali, **l'espressione del voto di lista** — mentre in precedenza si prevedeva, per tale consultazione, il solo voto ad un candidato a consigliere provinciale — stabilendo poi conseguentemente le modalità di riparto dei seggi tra le liste, attraverso il richiamo a quanto già disciplinato per i consigli metropolitani .

Oggi, quindi, in sintesi: voto di lista con un'eventuale preferenza e sistema proporzionale d' Hondt per la distribuzione dei seggi alle liste sia per i consigli metropolitani sia per i consigli provinciali.

Pertanto, valgono adesso, anche per le elezioni dei consigli provinciali, le modalità di votazione, scrutinio, assegnazione dei seggi alle liste e proclamazione degli eletti dei consigli metropolitani.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Modifiche al procedimento elettorale/4:

Nessuna modifica è intervenuta con riferimento alle **modalità di presentazione delle candidature** per le elezioni dei consigli provinciali, in quanto è comunque prevista dalla legge n. 56/2014 la loro presentazione all'interno di liste.

### Modifiche al procedimento elettorale/5:

Inoltre con l'articolo 23, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 90/2014 si introduce una limitata **modifica al procedimento di calcolo dell'indice di ponderazione** di cui all'allegato A, lettera e), della legge n. 56/2014, stabilendo che l'approssimazione alla terza cifra decimale venga effettuata solo prima della prevista moltiplicazione per 1.000, **al fine da evitare, in pratica, che l'indice stesso abbia cifre decimali.**

## Elettorato attivo

Il **presidente** e il **consiglio provinciale**  
(16/12/10 consiglieri) sono eletti:

solamente

dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della  
provincia.(co.58, 69)

*(Legge n.56/2014, art. 1, commi 58, 69)*

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Elettorato passivo Presidente di Provincia

Sono **eleggibili** a **presidente della Provincia**:

a) i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni : (co.60)

(Per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014** scadenza mandato prima del 12 aprile 2016 – **sindaco Comune di Senigallia nella provincia di Ancona**);

b) e, in sede di prima applicazione, anche il presidente della provincia e i consiglieri provinciali uscenti. (co. 80).

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Elettorato passivo consiglieri provinciali

A) Sono **eleggibili** a **consigliere provinciale**:

a) i sindaci e i consiglieri comunali in carica; (co. 69)

b) limitatamente alla prima elezione prevista dal comma 79, il presidente della provincia e i consiglieri provinciali uscenti.  
(co. 80)

B) **Non** sono **eleggibili** a **consigliere provinciale**:

i presidenti e consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono **dimessi** dalla carica **prima** della fine del mandato consiliare.

*(Legge n.56/2014, art. 1, commi 69, 80)*

49

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## Elettorato passivo presidente e consiglieri provinciali uscenti (precisazioni)/1

Limitatamente alla prima elezione, sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale il presidente della provincia e i consiglieri provinciali uscenti, (co. 80) con la seguente precisazione:

- i consiglieri provinciali **uscenti** godono solo dell'elettorato passivo ma **non** di quello **attivo**;
- rientrano negli "uscenti" tutti gli amministratori di origine elettiva, cioè i consiglieri provinciali (tra cui i presidenti) delle province i cui organi sono scaduti per fine mandato o per anticipato scioglimento negli anni ricompresi tra la fine del 2011 e il 2014, purché gli amministratori stessi fossero in carica al momento della scadenza o della fine anticipata della consiliatura e **non** si fossero dimessi prima di tale evento.

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014, § 6)

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Elettorato passivo presidente e consiglieri provinciali uscenti (precisazioni)/2

➤ Viceversa NON godono dell'elettorato passivo:

- a) i presidenti e i consiglieri provinciali che, per motivi diversi si sono **dimessi** dalla carica prima della fine del mandato consiliare;
- b) b) i **commissari** per la provvisoria amministrazione della provincia, ove non siano stati eletti nella precedente consiliatura presidenti o consiglieri provinciali. (es **caso Provincia di Genova elezioni 12/10/2014**)

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014, § 6)

### Durata in carica

#### A) Presidente della Provincia:

- a) dura in carica **4 anni** (co. 59);
- b) decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco (co. 65).

#### B) Consiglio provinciale:

- a) dura in carica **2 anni** (co. 68);
- b) la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale (co. 69);
- c) non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia (co. 78)

*(Legge n.56/2014, art. 1, commi 59, 65, 68, 69, 78)*

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## NORME COMUNI

### A) nelle **liste** dei candidati alla carica di **consigliere provinciale**:

- ✓ il numero di candidati non deve essere superiore al numero dei consiglieri da eleggere (16/12/10) e non inferiore alla metà degli stessi (8/6/5) (co. 67 e 70);
- ✓ le **sottoscrizioni di ogni lista di candidati** devono essere **almeno il 5 per cento** degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale <sup>(1)(2)</sup> (co. 70 e Circolare Mininterno n. 32/2014));
- ✓ nelle liste dei candidati a consigliere provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati (co. 71, 72). <sup>(2)</sup>

^^^^^^^^^^^^^^^^

*(1) Il numero minimo dei sottoscrittori di ogni lista è meramente **indicativo** perché calcolato sul numero degli amministratori "spettanti" ai rispettivi comuni, mentre il corpo elettorale verrà calcolato in base al numero **effettivo** di aventi diritto al voto **al 35° giorno antecedente la votazione**; la consistenza **definitiva** del corpo elettorale viene effettuata il **giorno prima della votazione**.*

*(2) Per la Provincia di Ancona il n. delle sottoscrizioni è di 33 e cioè pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto (660), con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale. (co. 70)*

*(3) Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, la disposizione non si applica (co. 72). (La legge n. 125/2012 è entrata in vigore il 26/12/2012 per cui il comma 71 **non trova applicazione fino al 26/12/2017**).*

53

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## NORME COMUNI

**A) Le candidature alla carica di **Presidente della Provincia** vanno sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale. (co. 61 e Circolare Mininterno n. 32/2014, pag. 6). (1) (3)**

^^^^^^^

*(1) Il numero minimo dei sottoscrittori di ogni candidatura a Presidente di Provincia è meramente **indicativo** perché calcolato sul numero degli amministratori “**spettanti**” ai rispettivi comuni, mentre il **corpo elettorale** verrà calcolato in base al numero **effettivo** di aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione; la consistenza **definitiva** del corpo elettorale viene effettuata **il giorno prima della votazione**.*

*(2) Per la Provincia di Ancona il n. delle sottoscrizioni è di 99 e cioè pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto (660), con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.*

54

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## NORME COMUNI

- ❖ Il candidato **Presidente** non è collegato a nessuna lista. (1)
- ❖ Non sono previsti premi di maggioranza.

^^^ ^^

(1) Con il **TUEL** era stato previsto per l'elezione diretta del Presidente della Provincia (art. 74, comma 3) e del Consiglio provinciale (art. 75 comma 2) il **collegamento** tra il candidato Presidente della Provincia ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

Questo stretto collegamento poggiava sul brocardo latino “**SIMUL STABUNT VEL SIMUL CADENT**” (insieme staranno così insieme cadranno).

La **mancanza di collegamento** fa venir meno il principio contenuto nel sopra citato brocardo latino che ne costituisce il fondamento

### NORME COMUNI

Il calcolo dell'indice di ponderazione deve:

- **escludere** la popolazione dei comuni commissariati;
- e **tenere conto** del numero degli elettori al momento dell'elezione.

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## NORME COMUNI

### GRATUITA' DELLE CARICHE DI AMMINISTRATORE PROVINCIALE

(co. 84)

Gli incarichi di:

- a) presidente della provincia;
- b) consigliere provinciale;
- c) componente dell'assemblea dei sindaci,

sono esercitati a titolo gratuito.

“Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”

*(Art. 23, co. 1, lett. f-bis D.L.n. 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114)*

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## NORME COMUNI

### DATA DELLE ELEZIONI

(co. 79, lett. a)

La prima consultazione per l'elezione di 2° grado del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi dei commi da 58 a 78, si è svolta il

**12 ottobre 2014**

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014 dell'1/7/2014;
- Art. 23, co. 1, lett. d) D.L.n. 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- a) Ciascun elettore **vota per un solo candidato**. (co. 63)
- b) E' **eletto** Presidente il candidato che **consegue il maggior numero dei voti (ponderati)**. In caso di parità è eletto **il più giovane**. (co.64)
- c) La cessazione dalla carica di Sindaco comporta la **decadenza** da quella di Presidente della provincia. (co.65)
- d) I **comizi** per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale sono **indetti** dal Presidente della Provincia o dal Commissario **entro il 40° giorno antecedente la votazione**. (per le elezioni del 12/10/2014 indizione dei comizi il **2 settembre 2014**). (Circolare Mininterno n. 32/2014, pag. 3)

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Il consiglio provinciale è composto da:
  - a) il **presidente della provincia**
  - b) **16/12/10 componenti** in base a fasce di popolazione (co. 67):
    - 16 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti,
    - 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti;
    - 10 componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
  
- Per l'elezione dei consigli provinciali è prevista l'espressione di un voto di lista che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 (co. 76)
  
- **Ciascun elettore** può inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista. Il voto di preferenza viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 (co. 76)

*(Art. 23, co. 1, lett. c-quater) D.L.n. 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. )*

## IL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Sul procedimento elettorale sono state emanate le **circolari n. 32/2014 e n. 35/2014 del Ministero dell'Interno** che, sulla base di quanto stabilito dalla legge 56/14, hanno fornito le **“Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”** e i relativi adempimenti:

Cfr. [http://elezioni.interno.it/156\\_2014.html](http://elezioni.interno.it/156_2014.html)

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### **ADEMPIMENTI : LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI**

I comizi elettorali opportunamente devono essere convocati entro il **40° giorno antecedente** la votazione.

Il Presidente della Provincia o il Commissario straordinario convoca i comizi elettorali con proprio decreto:

**Per le prime elezioni tenutesi il 12 ottobre 2014  
il decreto di convocazione dei comizi è stato adottato entro il 2  
settembre 2014**

Il provvedimento deve essere lo stesso giorno pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet della Provincia. (Circolare Mininterno n. 32/2014, pag. 3)

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## UFFICIO ELETTORALE

Il Presidente della Provincia con apposito provvedimento **costituisce** l'Ufficio elettorale presso la Provincia, composto da dipendenti dell'amministrazione.

**Per le prime elezioni tenutesi il 12 ottobre 2014 il decreto di costituzione dell'Ufficio Elettorale è stato adottato entro il 2 settembre 2014** (unitamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali).

Nell'ambito dell'Ufficio elettorale della Provincia di regola si deve istituire un solo seggio elettorale così composto:

- 5 dipendenti della Provincia di cui :
- 1 Presidente (dirigente/funziionario);
- 4 componenti, di cui 1 con funzione di Segretario (funzionari o impiegati).

*(Circolare MININTERNO n. 32/2014 § 4 e 10)*

63

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

**ACCERTAMENTO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO**  
(individuazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione)

**I Segretari comunali** inviano all'ufficio elettorale l'elenco con le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale avente diritto al voto entro il 35° giorno antecedente la votazione e, cioè:

✓ per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014**  
**l'elenco doveva essere inviato entro il 7 settembre 2014**

**L'Ufficio elettorale pubblica** il numero degli aventi diritto al voto entro il 30° giorno antecedente la votazione e, cioè:

✓ per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014**  
**entro il 12 settembre 2014**

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## IL MATERIALE ELETTORALE

L'Ufficio elettorale predispone le schede elettorali e tutto il materiale necessario (urne, verbali, tabelle di scrutinio - cancelleria).

Le **schede**, da predisporre in formato A4, sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica dei Comuni: (allegato D circolare Mininterno n. 32/82014)

A) <b>fino a 3.000</b>	<b>azzurro</b>
B) <b>da 3.001 a 5.000</b>	<b>arancione</b>
C) <b>da 5.001 a 10.000</b>	<b>grigio</b>
D) <b>da 10.001 a 30.000</b>	<b>rosso</b>
E) <b>da 30.001 a 100.000</b>	<b>verde</b>
F) <b>da 100.001 a 250.000</b>	<b>viola</b>
<del>G) <b>da 250.001 a 500.000</b></del>	<del><b>giallo</b></del>
<del>H) <b>da 500.001 a 1.000.000</b></del>	<del><b>marrone</b></del>
<del>I) <b>oltre 1.000.000</b></del>	<del><b>blu</b></del>

*(legge n., 56/2014, art. 1, comma 33)*

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le **liste dei candidati** al Consiglio provinciale e delle candidature a Presidente della Provincia **devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale della Provincia** dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

**Il limite massimo entro cui possono essere presentate le liste è stato:**

per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014**

➤ 21/9/2014: ore 8-20

➤ 22/9/2014: ore 8-12

- *Legge n. 56/2014, art. 1, comma 61;*
- *Paragrafo 6, Circolare Min. Interno n. 32/2014*

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## COMPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CANDIDATURE E LISTE

➤ Le **candidature a Presidente** della Provincia devono essere sottoscritte esclusivamente dagli aventi diritto al voto e da almeno il **15% degli aventi diritto al voto (per la Provincia di Ancona: 99 sottoscrittori;  $660 \times 15\% = 99$ )**. (co. 61); (1-2\*)

➤ Le **liste dei candidati al consiglio provinciale** devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi: da un minimo di 5/6/8 ad un massimo di 10/12/16 candidati;

➤ Le **liste dei candidati al consiglio provinciale** devono essere sottoscritte esclusivamente dagli **aventi diritto al voto e da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (per la Provincia di Ancona 33 sottoscrittori :  $660 \times 5\% = 33$ )**. (co.70); (1 -2\*)

➤ **I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature.**

^^^^^^^^^^

(1) Il **numero minimo dei sottoscrittori** di ogni candidatura a **Presidente** di Provincia e di ogni lista di candidati per il Consiglio è **meramente indicativo** perché calcolato sul numero degli amministratori **“spettanti”** ai rispettivi comuni , mentre il **corpo elettorale** verrà calcolato in base al numero effettivo di aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione (per le prime elezioni tenutesi il 12 ottobre 2014, il 7/9/2014). La **consistenza definitiva** del corpo elettorale viene effettuata il giorno prima della votazione.

(2) Pari ad almeno il 15% (per la candidatura del Presidente) e al 5% (per la lista a consigliere) degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il **numero contenga una cifra decimale.**

67

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE LISTE

All'atto della presentazione, le liste dei candidati e delle candidature - da produrre su moduli a forma libera - devono essere accompagnate da:

❖ elenco delle **sottoscrizioni**;

❖ dichiarazione di **accettazione** della candidatura;

❖ **contrassegno di forma circolare** in cui possono essere contenuti anche in forma composita simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o nazionale. A tale scopo è necessario presentare **l'autorizzazione all'uso** da parte del presidente o segretario o legale rappresentante a livello nazionale o regionale o provinciale autenticata (ai sensi dell'art. 14 L. 53/90). (co. 61 e 73)

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

➤ La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati a consigliere provinciale e delle candidature a presidente della provincia (da produrre su moduli a forma libera con il contrassegno, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate) devono essere **accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature**. Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle liste **potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n.53 del 1990**.

➤ I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. **Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura per l'elezione a presidente e una sola lista per l'elezione del consiglio provinciale.**

➤ Le liste, inoltre, devono essere corredate di un **contrassegno elettorale di forma circolare** da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la provincia. Qualora il contrassegno contenga **simboli di tali partiti o gruppi politici**, deve essere depositato un atto di **autorizzazione all'uso del simbolo** da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990. (co 61 e 70)

69

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## RAPPRESENTANTI (DELEGATI) DI LISTA E DEI CANDIDATI PRESIDENTI

- I **contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili**, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.
- Le dichiarazioni di presentazione sia delle liste di candidati per le elezioni dei **consigli** provinciali, sia dei candidati alla carica di **presidente** della provincia possono contenere la designazione del **nominativo di un delegato effettivo** ed, eventualmente, anche di un **delegato supplente**, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsunzione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a presidente ammessi, designando anche i rappresentanti di lista o di candidato a presidente presso il seggio e presso le eventuali sottosezioni.
- **In mancanza di designazione dei delegati**, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta, rispettivamente, **ai capolista** delle liste di candidati per le elezioni dei consigli provinciali e ai candidati a presidente della provincia, che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 12)

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## PROPAGANDA ELETTORALE

✓ La legge n. 56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale; per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n. 212/56 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette;

✓ non sono state impartite dal Ministero dell'Interno particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i **candidati** sono, nella quasi totalità (fatti salvi i "consiglieri provinciali uscenti") **sindaci o consiglieri comunali in carica**, nei confronti dei quali opera il **divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale**, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

✓ Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati **mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze**.

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 9)

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### ESAME E VALIDAZIONE DELLE LISTE

Entro il 18° giorno antecedente le votazioni l'Ufficio elettorale termina l'esame delle candidature a Presidente e delle liste di candidati al Consiglio provinciale e ricusa eventuali liste che non rispettino i criteri stabiliti dalla legge (es. liste presentate **oltre termine**, simboli **non idonei**, firme **non valide o non sufficienti**, numero di candidati **non sufficiente**, candidati **privi di requisiti o non conformi** all'elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali uscenti).

per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014**  
l'esame delle candidature doveva essere terminato  
**entro il 24/9/2014**

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 7)

72

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### ESAME E VALIDAZIONE DELLE LISTE

Il termine di sostituzione del contrassegno e di regolarizzazione o integrazione istruttoria è fissato **entro 24 ore dal compimento dell'esame delle liste e candidature e, cioè:**

per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014** entro il **25/9/2014**

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 7)

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### ESAME E VALIDAZIONE DELLE LISTE

I provvedimenti definitivi di **ammissione o ricusazione liste e candidature** da parte dell'Ufficio elettorale devono essere **adottati entro il 15° giorno antecedente l'elezione** e, cioè:

per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014**  
**entro il 27/9/2014**

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 7)

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### SORTEGGIO NUMERO D'ORDINE LISTE E CANDIDATI PER RIPRODUZIONE SULLE SCHEDE DI VOTAZIONE

**L'Ufficio elettorale**, previa convocazione dei delegati (o capolista e candidati a presidente), **procede al sorteggio del numero d'ordine** in base al quale i **contrassegni delle liste** e i **nominativi dei candidati a presidente** della provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto

Le operazioni dovranno essere **compiute lo stesso giorno di ammissione o ricusazione delle liste (15° giorno antecedente l'elezione) o il giorno successivo e, cioè:**

per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014**

entro il 27/9/2014

o

entro il 28/9/2014

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 7)

75

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE CANDIDATURE AMMESSE

Le liste con i nominativi dei candidati a consigliere provinciale nonché le candidature alla carica di presidente della provincia, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente quello della votazione e, cioè:

per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014**  
**entro il**  
**4/10/2014**

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 8) 76

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## DETERMINAZIONE DEL “CORPO ELETTORALE”

- 1) Il “**corpo elettorale**” per le elezioni del presidente e del consiglio provinciale è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica (**elettorato attivo**); (co. 58, 69) ;
- 2) All’atto dell’indizione dei comizi elettorali la composizione del corpo elettorale è **meramente indicativa** perché calcolata sul numero degli amministratori “spettanti” ai rispettivi comuni;
- 3) il corpo elettorale verrà calcolato in base al numero **effettivo** degli aventi diritto al voto al **35° giorno** antecedente la votazione;
- 4) la **consistenza definitiva** del corpo elettorale viene effettuata **il giorno prima della votazione** a seguito di comunicazione dei segretari comunali mediante annotazioni sulla lista sezionale a seguito di **cambiamenti intervenuti tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione** (per surroghe, dimissioni efficaci, decadenza ecc..).

(Circolare Ministero dell’Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 5 e11)

5. Il procedimento elettorale  
di secondo grado:

Le procedure di ponderazione dei  
voti

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## LA PONDERAZIONE DEI VOTI

(co. 63,75,76)

L'ufficio elettorale è tenuto a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, secondo quanto disposto dall'allegato A della legge 56/2014:

- **Fascia A: comuni inferiori a 3.000 abitanti; (AZZURRO)**
- **Fascia B: comuni da 3.000 a 5.000 abitanti; (ARANCIONE)**
- Fascia C: comuni da 5.000 a 10.000 abitanti; (GRIGIO)
- **Fascia D: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti; (ROSSO)**
- **Fascia E: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti; (VERDE)**
- **Fascia F: comuni ad 100.000 a 250.000 abitanti; (VIOLA)**
- **Fascia G: comuni da 250.000 a 500.000 abitanti; (GIALLO)**
- **Fascia H: comuni da 500.000 a 1.000.000 abitanti; (MARRONE)**
- **Fascia I: comuni superiori a 1.000.000 abitanti. (BLU)**

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Le operazioni di scrutinio

(co. 74, 76 e 77)

- ✓ Le operazioni di scrutinio possono iniziare subito dopo la chiusura delle votazioni oppure possono essere rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo a quello delle elezioni e, cioè: il **13 ottobre 2014**.
- ✓ Le operazioni di **scrutinio** si svolgono alla **presenza dei rappresentanti di lista** designati e intervenuti.

Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § **16** )

80

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Ricalcolo dell'indice di ponderazione prima della proclamazione degli eletti

(All. A) lett. e) L. n. 56/2014)

Prima di procedere alla proclamazione degli eletti, l'Ufficio elettorale procede al **ricalcolo dell'indice di ponderazione**, considerando il **numero definitivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni** (corpo elettorale definitivo calcolato al giorno prima della votazione)

Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 17 )

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONI

(co. 62, 63, 64)

### Le operazioni di scrutinio per il Presidente della Provincia

- Per le elezioni a **Presidente della Provincia**, l'ufficio elettorale accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; **moltiplica** poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato **per il relativo indice di ponderazione** e somma tra di loro i voti ponderati di ogni candidato.
- Conseguentemente forma la **graduatoria dei candidati**, proclamando **eletto Presidente della Provincia** il candidato che ha conseguito il **maggior numero di voti ponderati** e, **a parità di voti**, **il candidato più giovane d'età**.

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 16 )

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONI

(co. 74, 76 , 77, 36, 37 e 38)

### Le operazioni di scrutinio e proclamazione per i consiglieri provinciali/1

Per le elezioni del Consiglio Provinciale, l'ufficio elettorale:

1. accerta il numero dei **voti ponderati** ottenuti da **ciascuna lista** di candidati e la cifra individuale ponderata **di ciascuno dei candidati** ;
2. calcola con il **metodo proporzionale d'Hondt**, il n. dei seggi spettanti a ciascuna lista, dividendo la cifra dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, in base ai risultati in ordine decrescente;
3. a **parità di quoziente**, nelle cifre intere e decimali, **il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale** e, a parità di quest'ultima, **per sorteggio** (co. 36 richiamato dal comma 77);

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONI

(co. 74, 76 , 77, 36, 37 e 38)

### Le operazioni di scrutinio e proclamazione per i consiglieri provinciali/2

4. forma per ciascuna lista la graduatoria dei candidati secondo il voto di preferenza ponderato ottenuto da ciascuno di essi;
5. individua i candidati eletti per ciascuna lista nel numero pari ai seggi spettanti a ogni lista;
6. proclama eletti i candidati a consigliere collocati nella graduatoria di ciascuna lista fino alla concorrenza dei seggi spettanti ad ogni lista;
7. in caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al  Sesso meno rappresentato  tra gli eletti della lista ed in caso di ulteriore parità il candidato  più giovane . (co.38 richiamato dal co. 77).

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E PUBBLICAZIONE ONLINE DEI RISULTATI ELETTORALI

Alla proclamazione dei candidati eletti a **Presidente della Provincia** e a **consigliere provinciale**, da parte dell'Ufficio elettorale si provvede **il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo**, alla presenza dei rappresentanti di lista o del candidato Presidente eventualmente designati presso il seggio centrale.

I nominativi dei candidati a **Presidente della Provincia** e a **consigliere provinciale**, proclamati eletti dall'Ufficio elettorale, **devono essere pubblicati sul sito internet della Provincia entro il 3° giorno successivo** alla data di proclamazione e, cioè:

per le prime elezioni tenutesi il **12 ottobre 2014**  
**entro**  
**il 15/10/2014 o il 16/10/2014**

(Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014 § 17)

# 6. Schede di votazione fac-simile

Schede di votazione fac-simile  
Presidente della Provincia

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Scheda di votazione Fac-simile **Presidente della Provincia** (parte esterna)

The image shows a fac-simile of a voting slip for the election of the President of the Province of Ancona. The slip is light blue with a dark blue border. The word "FAC-SIMILE" is printed in large white letters in the center. Below it, there are four stacked rectangular boxes containing the following text:


- FASCIA A**  
COMUNI CON POPOLAZIONE  
FINO 3.000 ABITANTI
- ELEZIONE DEL  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DI **ANCONA**  
12 OTTOBRE 2014
- SCHEDA PER LA VOTAZIONE
- FIRMA DELLO SCRUTATORE

At the bottom right of the slip, there is a circular stamp that reads "Ufficio della sezione".

88

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Scheda di votazione Fac-simile **Presidente della Provincia** (parte interna)



Schede di votazione fac-simile  
Consiglio provinciale

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Scheda di votazione Fac-simile Consiglio provinciale (parte esterna)

The image shows a fac-simile of a voting slip for the provincial council of Ancona. The slip is white with a blue border and contains the following text:

**FAC-SIMILE**

FASCIA A  
COMUNI CON POPOLAZIONE  
FINO 3.000 ABITANTI

ELEZIONE DEL  
CONSIGLIO PROVINCIALE  
DI **ANCONA**  
12 OTTOBRE 2014

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

Stato della sezione

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Scheda di votazione Fac-simile Consiglio provinciale (parte interna)



# 7. Simulazione elezioni Presidente e consiglieri provinciali

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

**Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato** cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province.

(art. 1, comma 34 e Allegato A Legge n. 56/2014)

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Determinazione dell'indice ponderato/1

- 1) i Comuni della Provincia vengono ripartiti nelle **nove Fasce demografiche** di cui all'art. 1, comma 33, legge n. 56/2014 e dell'Allegato D alla Circolare Mininterno n. 32/2014;
- 2) si accerta la **popolazione legale dei Comuni della Provincia per ciascuna delle fasce demografiche** sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione;
- 3) ogni richiamo alla popolazione residente va riferito alla popolazione risultante dall'ultimo **censimento ufficiale** della popolazione (risultati ufficiali del censimento del 9 ottobre 2011: vedasi D. P. R. 6 novembre 2012);
- 4) si determina **il totale della popolazione della Provincia**;
- 5) per ciascuna delle suddette **fasce demografiche**, si determina **il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale**, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera provincia;

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Determinazione dell'indice ponderato/2

- 6) si accerta se il valore percentuale della popolazione di un comune sulla suddetta popolazione della provincia sia maggiore di 45; in tal caso, il valore percentuale della fascia di appartenenza del comune è ridotto a tale cifra, assegnando il valore percentuale eccedente il 45% in aumento tra le altre fasce cui non appartiene detto comune, ripartendo il valore eccedente tra le altre fasce in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- 7) si verifica, successivamente, se il valore percentuale del rapporto tra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera provincia (eventualmente come sopra rideterminato) riferito ad una o più fasce demografiche sia maggiore di 35; in tal caso tale valore percentuale della fascia demografica eccedente 35 viene ridotto a tale cifra (35), escludendo da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune con il valore percentuale originariamente superiore a 45;

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Determinazione dell'indice ponderato/3

- 8) si assegna, quindi, il valore percentuale **eccedente 35** in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche, ripartendolo tra queste in proporzione alla rispettiva popolazione in modo che nessuna di esse superi comunque la cifra di 35 (escludendo sempre la fascia demografica cui appartiene il comune il cui valore percentuale superava originariamente 45), ripetendo l'operazione ogni qualvolta il valore percentuale ricalcolato per ogni fascia demografica superi la cifra di 35;
- 9) quindi in ogni caso nessuna fascia può superare il valore percentuale del 35% nel rapporto tra la popolazione di ciascuna fascia e quella dell'intera Provincia;
- 10) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; a tal fine **si divide** il valore percentuale definitivo di ogni fascia demografica, **per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri** appartenenti alla medesima fascia demografica, **troncando il relativo risultato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000;**
- 11) Il calcolo dell'indice di ponderazione deve **escludere** la popolazione dei comuni **commissariati** e **tenere conto del numero degli elettori al momento dell'elezione.**

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## (voto ponderato fasce comuni)

		C 1	C 2	C 3	D (*4)	E (*5)	F (*1)
	<b>FASCE DEMOGRAFICHE</b>	<b>Comuni</b>	<b>Totale della Popolazione di ciascuna fascia demografica</b>	<b>Elettori</b>	<b>VALORE PERCENTUALE di ciascuna fascia demografica (D) = Rapporto tra Popolazione Fascia demografica (C 2) : Popolazione intera provincia (*3) = Peso fascia demografica sul totale popolazione provinciale (D)</b>	<b>Indice di ponderazione: (Y):  D:C3 = Y Y (arrotondato alla 3^ cifra decimale);  Y x 1.000 = E</b>	<b>Totale voti PONDERATI attribuibili a ciascuna fascia (C3 x E) N. elettori (C3) X Indice di ponderazione (E) = Totale voti ponderati attribuibili a ciascuna fascia</b>
a	<3.000	15	27.659	157	5,836	0,037 x 1.000 = 37	5.809
b	3.000>5.000	14	56.504	177	11,924	0,067 x 1.000 = 67	11.859
c	5.000>10.000	8	56.674	102	11,959	0,117 x 1.000 = 117	11.934
d	10.000>30.000	5	82.856	85	17,485	0,205 x 1.000 = 205	17.425
e	30.000 >100.000	4	149.675	106	31,586	0,297 x 1.000 = 297	31.482
f	100.000 >250.000	1	100.497	33	21,207	0,642 x 1.000 = 642	21.186
	<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>(*3) 473.865</b>	<b>660</b>			<b>(*2) 99.695</b>

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## voto ponderato per classi comuni – LEGENDA/1

- \*1) COLONNA F** : Totale voti ponderati attribuibili agli elettori attivi (Sindaci e Consiglieri comunali) dei Comuni di ciascuna fascia demografica (Allegato A – lett. e) legge n. 56/2014);
- \*2) COLONNA F**: Totale voti ponderati attribuibili agli elettori attivi (Sindaci e Consiglieri comunali) di tutti i Comuni della provincia distinti per fasce demografiche (Allegato A – lett. e) legge n. 56/2014);
- \*3) COLONNA C 2**: totale della popolazione della provincia di Ancona (Allegato A – lett. a) legge n. 56/2014);
- \*4) COLONNA D**: valore percentuale per ciascuna fascia demografica, calcolato fino alla terza cifra decimale, del rapporto tra la popolazione di ciascuna fascia demografica (colonna C2) e la popolazione dell'intera provincia (\*3) (Allegato A – lett. b) legge n. 56/2014);

*N.B.:Totale voti attribuibili dagli elettori di tutti i Comuni della Provincia (99.695) al netto dei voti attribuibili dagli elettori del Comune di Ancona (21.186)= 78.509.*

*In misura percentuale gli elettori del comune capoluogo incidono nella misura del 26,985%*

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### voto ponderato per classi comuni-LEGENDA/2

#### \*5) COLONNA E : indice di ponderazione senza cifre decimali.

L'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica (E) è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica (D), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica approssimato alla terza cifra decimale (C-3) moltiplicato per 1000.

N.B L'articolo 23, comma 1-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha introdotto una limitata modifica al procedimento di calcolo dell'indice di ponderazione stabilendo che l'approssimazione alla terza cifra decimale venga effettuata solo prima della prevista moltiplicazione per 1.000, sì da evitare, in pratica, che l'indice stesso abbia cifre decimali.

(Circolare Mininterno n. 35/2014)

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Voto ponderato Comuni Fascia A (azzurro)

numero	COMUNI (<5000 abitanti)	ABITANTI CENSIMENTO 2011	Consiglieri	Consiglieri e Sindaco	popcom/p o.prov Peso comune %	ANNO ELEZIONI
1	BARBARA	1408	10	11	0,297	2014
2	COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	2.288	10	11	0,483	2014
3	CAMERATA PICENA	2.419	10	11	0,510	2014
4	CASTELLEONE DI SUASA	1.702	10	11	0,359	2014
5	GENGA	1.875	10	11	0,396	2014
6	MERGO	1.083	10	11	0,229	2014
7	MONTECAROTTO	2.080	10	11	0,439	2014
8	MORRO D'ALBA	1.977	6	7	0,417	2018
9	OFFAGNA	1.880	10	11	0,397	2014
10	POGGIO SAN MARCELLO	731	10	11	0,154	2014
11	ROSORA	1.988	6	7	0,420	2017
12	SAN MARCELLO	2.069	10	11	0,437	2014
13	SAN PAOLO DI JESI	902	10	11	0,190	2014
14	SERRA SAN QUIRICO	2.967	10	11	0,626	2014
15	STAFFOLO	2.290	10	11	0,483	2014

101

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Voto ponderato Comuni Fascia B (arancione)

N.	COMUNI (3000 – 5000 abit.)	ABITANTI	CONSIGLIERI	CONSIGLIERI PIU' SINDACO	popcom/po. prov Peso comune %	ANNO ELEZIONI
16	AGUGLIANO	4.870	12	13	1,028	2014
17	ARCEVIA	4.914	12	13	1,037	2014
18	CASTELBELLINO	4.763	12	13	1,005	2014
19	CASTELPLANIO	3.482	12	13	0,735	2014
20	CERRETO D'ESI	3.967	12	13	0,837	2014
21	CUPRAMONTANA	4.838	12	13	1,021	2016
22	MONSANO	3.353	12	13	0,708	2014
23	MONTEROBERTO	3.026	12	13	0,639	2014
24	NUMANA	3.716	12	13	0,784	2014
25	POLVERIGI	4.327	12	13	0,913	2014
26	SANTA MARIA NUOVA	4.199	12	13	0,886	2016
27	SERRA DE CONTI	3.722	12	13	0,785	2014
28	SIROLO	3.856	12	13	0,814	2014
29	OSTRA VETERE	3.471	7	8	0,732	2018

102

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Voto ponderato Comuni Fascia C (grigio)

N.	COMUNI (5000-10000 abit)	ABITANTI	CONSIGLIERI	CONSIGLIERI PIU' SINDACO	popcom/po.pro v Peso comune %	ANNO ELEZIONI
30	CAMERANO	7.213	12	13	1,522	2016
31	CORINALDO	5.106	10	11	1,078	2017
32	FILOTTRANO	9.622	12	13	2,031	2014
33	MAIOLATI SPONTINI	6.175	12	13	1,303	2014
34	MONTE SAN VITO	6.706	12	13	1,415	2014
35	OSTRA	6.743	12	13	1,423	2014
36	SASSOFERRATO	7.532	12	13	1,589	2014
37	TRECASTELLI	7.577	12	13	1,599	2014

103

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Voto ponderato Comuni Fascia D (rosso)

N.	COMUNI (10.000 – 30.000 abit.)	ABITANTI	CONSIGLIERI	CONSIGLIERI PIU' SINDACO	popcom/po.pro v Peso comune %	ANNO ELEZIONI
38	CASTELFIDARDO	18.645	16	17	3,935	2016
39	CHIARAVALLE	14.858	16	17	3,135	2018
40	FALCONARA MARITTIMA	26.710	16	17	5,637	2018
41	LORETO	12.533	16	17	2,607	2016
42	MONTEMARCIANO	10.110	16	17	2,134	2014

**104**

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Voto ponderato Comuni Fascia E (verde)

N.	COMUNI (30.000 – 100.000 abit.)	ABITANTI	CONSIGLIERI	CONSIGLIERI PIU' SINDACO	popcom/po.pro v Peso comune %	ANNO ELEZIONI
43	FABRIANO	31.020	24	25	6,546	2017
44	JESI	40.303	24	25	8,505	2014
45	OSIMO	33.991	24	25	7,173	2017
46	SENIGALLIA	44.361	30	31	9,362	2015

105

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### Voto ponderato Comuni Fascia F (viola)

N.	COMUNI (100.000 – 250.000 abit.)	ABITANTI	CONSIGLIERI	CONSIGLIERI PIU' SINDACO	popcom/po.prov Peso comune %	ANNO ELEZIONI
47	ANCONA	100.497	32	33	21,208	2018

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(art. 1, commi 63, 64, 74, 76 e 77, Legge n. 56/2014)

Simulazione voti ponderati ottenuti dai candidati Presidenti, da ciascuna lista e voti ponderati di preferenza ai candidati di ciascuna lista:

- ❖ Si è ipotizzato come simulazione che il totale dei voti ponderati ottenuti da ciascun candidato **Presidente** sia uguale al totale di voti ponderati ottenuto da ciascuna lista dello stesso colore;
- ❖ Per semplificazione **non si è tenuto conto dell'ipotesi** dell'esistenza del valore percentuale del rapporto tra la **popolazione di un comune** e la popolazione dell'intera provincia **maggiore di 45** con la riduzione di tale valore percentuale a 45 per il comune interessato;
- ❖ Per semplificazione inoltre **non si è tenuto conto dell'ipotesi** dell'esistenza del valore percentuale del rapporto tra la **popolazione di ciascuna fascia demografica** e la popolazione dell'intera provincia (eventualmente come sopra rideterminato) **sia maggiore di 35** con la riduzione del valore percentuale della fascia demografica ridotto a 35;
- ❖ Si è ipotizzato, inoltre, come simulazione che:
  - tutti gli elettori abbiano votato esprimendo un voto valido;
  - ad ogni voto di lista sia stata assegnato un voto di preferenza;
  - non ci siano state schede bianche;
  - non ci siano state schede nulle;
  - non ci siano stati voti contestati.

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

# ELEZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(art. 1, commi 60-64 Legge n. 56/2014)

LISTE CONCORRENTI	PERCENTUALE ARROTONDATA VOTI OTTENUTI SUL TOTALE DEI VOTI PONDERATI	VOTI OTTENUTI DA CIASCUNA LISTA CONCORRENTE IN MISURA PERCENTUALE SUL TOTALE DEI VOTI PONDERATI
Lista A ( <b>ORTENSIA</b> )	45%	(1) 44.864 <b>ELETTO</b>
Lista B ( <b>MIMOSA</b> )	30%	(2) 29.908
Lista C ( <b>ALLORO</b> )	20%	(3) 19.939
Lista D ( <b>TULIPANO</b> )	5%	(4) 4.984
TOTALE	100%	99.695

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (art. 1, commi 60-64 Legge n. 56/2014)

- 60. Sono eleggibili a **presidente della provincia** i **sindaci** della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- 80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i **consiglieri provinciali (compreso il Presidente) uscenti** (comma 80);
- 61. L'elezione del Presidente avviene sulla base di **presentazione di candidature**, sottoscritte da almeno il **15 per cento** degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione;
- 62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale;
- 63. **Ciascun elettore vota per un solo candidato** alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34;
- 64. E' **eletto** presidente della provincia il candidato che consegue il **maggior numero di voti, sulla base della ponderazione** di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE/1

### Attribuzione seggi alle liste concorrenti

### secondo il Metodo D'Hondt

(art. 1, commi 36, 37 e 38, Legge n. 56/2014)

- **Voto di lista con un'eventuale preferenza e sistema proporzionale d'Hondt** per la distribuzione dei seggi alle liste per i Consigli provinciali;
- **Metodo d'Hondt:** si dividono i totali dei voti ponderati ottenuti da ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, 5, .... fino al numero di seggi da assegnare nel Consiglio provinciale (12), e si assegnano a ciascuna lista i seggi in base ai risultati in ordine decrescente fino ad esaurimento dei 16/12/10 seggi da assegnare;
- **Assegnazione dei seggi di consigliere provinciale ai candidati partecipanti alle elezioni sulla base dei voti di preferenza ponderati ottenuti nell'ambito di ciascuna lista** (per la Provincia di Ancona 12 seggi da attribuire alle liste concorrenti);

110

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE/2

### Attribuzione Seggi alle liste concorrenti

### secondo il Metodo D'Hondt

(art. 1, commi 36, 37 e 38, Legge n. 56/2014)

- Una volta calcolati i seggi da assegnare a ciascuna lista gli stessi **verranno coperti dai candidati di ciascuna lista concorrente sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ponderati ottenuti dai candidati in ciascuna lista concorrente**;
- Ciascuna lista consegue **tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti** a essa appartenenti compresi nella graduatoria;
- A **parità di quoziente**, nelle cifre intere e decimali, il posto **è attribuito alla lista** che ha ottenuto **la maggiore cifra elettorale** e, a parità di quest'ultima, per **sorteggio**. (comma 36);
- A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato **appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista**; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato **più giovane**. (comma 38).

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE Voti ottenuti da ciascuna lista concorrente

LISTE CONCORRENTI	PERCENTUALE ARROTONDATA VOTI OTTENUTI SUL TOTALE DEI VOTI PONDERATI	VOTI OTTENUTI DA CIASCUNA LISTA CONCORRENTE IN MISURA PERCENTUALE SUL TOTALE DEI VOTI PONDERATI
Lista A ( <u>CIELO</u> )	45%	44.864
Lista B ( <u>SOLE</u> )	30%	29.908
Lista C ( <u>CAMPAGNA</u> )	20%	19.939
Lista D ( <u>TERRA</u> )	5%	4.984
TOTALE	100%	99.695,00

112

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

## ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(art. 1, commi 36, 37 e 38, Legge n. 56/2014)

LEGENDA SLIDE SUCCESSIVA (Simulazione voti di lista e assegnazione seggi a ciascuna lista)

- 36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita **dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse**. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. **A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.** (comma 36);
  
- 37. **L'ufficio elettorale**, costituito ai sensi del comma 29, **terminate le operazioni di scrutinio**:
  - a) determina la **cifra elettorale ponderata di ciascuna lista**;
  - b) determina la **cifra individuale ponderata dei singoli candidati** sulla base dei voti di preferenza ponderati;
  - c) procede al **riparto dei seggi tra le liste** e alle relative proclamazioni.
  
- 38. **A parità di cifra individuale ponderata**, è proclamato eletto il candidato appartenente al **sesso meno rappresentato** tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato **più giovane**. (comma 38)

113

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

**Assegnazione dei seggi (Consiglieri provinciali) (12 per la Provincia di Ancona)  
alle liste concorrenti sulla base dei risultati ottenuti  
con voto ponderato da ciascuna lista**

Voti ricevuti	Lista A <u>(CIELO)</u> 45% <b>44.864</b>		Lista B <u>(SOLE)</u> 30% <b>29.908</b>		Lista C <u>(CAMPAGNA)</u> 20% <b>19.939</b>		Lista D <u>(TERRA)</u> 5% <b>4.984</b>	
	Diviso per:	numero massimo	Graduatoria seggi	numero massimo	Graduatoria seggi	numero massimo	Graduatoria seggi	numero massimo
1	<b>44.864</b>	<b>1</b>	<b>29.908</b>	<b>2</b>	<b>19.939,00</b>	<b>4</b>	<b>4.984</b>	
2	22.432	<b>3</b>	14.954	<b>6</b>	9.969,500	<b>9</b>	2.492	
3	14.954,666	<b>5</b>	9.969,500	<b>8</b>	6.646,333		1.661,333	
4	11.216	<b>7</b>	7.477,333	<b>12</b>	4.984,750		1.246	
5	8.972,800	<b>10</b>	5.981,600		3.987,800		996,800	
6	7.477,333	<b>11</b>	4.984,666		3.323,166		830,666	
7	6.409,142		4.272,571		2.848,428		712	
8	5.608		3.738,500		2.492,375		623	
9	4.984,888		3.323,111		2.215,444		553,777	
10	4.486,400		2.990,800		1.993,900		498,400	
11	4.078,545		2.718,909		1.812,636		453,090	
12	3.738,666		2.492,333		1.661,583		415,333	
<b>Seggi assegnati</b>		<b>6</b>		<b>4</b>		<b>2</b>		<b>0</b>
								<b>114</b>

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Graduatoria dei candidati di ciascuna lista per voti di preferenza  
(Cifra individuale ponderata di ciascun candidato)

Candidati secondo l'ordine di iscrizione nella lista	Lista A <u>(CIELO)</u> 45% <b>44.864</b>	Lista B <u>(SOLE)</u> 30% <b>29.908</b>	Lista C <u>(CAMPAGNA)</u> 20% <b>19.939</b>	Lista D <u>(TERRA)</u> 5% <b>4.984</b>
1	<u>(2)</u> 6.428	<u>(2)</u> 4.285	(3) 2.222	(2) 816
2	<u>(4)</u> 5.950	(11) 1.112	<u>(2)</u> 2.309	(3) 585
3	<u>(1)</u> 7.558	<u>(1)</u> 5.164	(5) 1.751	(1) 1100
4	<u>(3)</u> 6.350	<u>(4)</u> 3.564	<u>(1)</u> 4.187	(5) 316
5	<u>(6)</u> 3.512	(6) 2.399	(10) 1.042	(6) 310
6	<u>(5)</u> 3.749	(5) 2.499	(6) 1.666	(4) 416
7	(8) 2.900	<u>(3)</u> 4.119	(7) 1.466	(9) 265
8	(7) 3.101	(8) 1.524	(4) 1.978	(8) 280
9	(10) 1.480	(7) 2.100	(8) 1.302	(7) 290
10	(9) 1.900	(9) 1.232	(9) 1.062	(12) 180
11	(11) 1.100	(10) 1.150	(11) 745	(10) 225
12	(12) 836	(12) 760	(12) 209	(11) 201

115

# Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

Riparto dei seggi tra le liste e relativa proclamazione dei candidati  
eletti dei consiglieri provinciali  
(graduatoria decrescente per lista)

Graduatoria candidati eletti	Liste di appartenenza	Nominativi (collocazione nella lista) Candidati eletti con risultato di preferenza	
1	LISTA A (CIELO)	3	7.558 (1)
2		1	6.428 (2)
3		4	6.350 (3)
4		2	5.950 (4)
5		6	3.749 (5)
6		5	3.512 (6)
7	LISTA B (SOLE)	3	5.164 (1)
8		1	4.285 (2)
9		7	4.119 (3)
10		4	3.564 (4)
11	LISTA C (CAMPAGNA)	4	4.187 (1)
12		2	2.309 (2)

116

## Le elezioni provinciali: le procedure di candidatura e di voto

### **ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - SURROGHE** (art. 1, comma 78, Legge n. 56/2014)

“I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia”. (co. 78)

Successivamente alle proclamazioni ufficiali degli eletti effettuate dall'Ufficio elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri provinciali sono effettuate direttamente dai consigli provinciali.

(Circolare Mininterno n. 32/2014 §18)

# Grazie per l'attenzione

*comm. dott. Pasquale Bitonto*

**Segretario generale  
della Provincia di Ancona**

[p.bitonto@provincia.ancona.it](mailto:p.bitonto@provincia.ancona.it)

**N.B. Le presenti slide sono frutto dell'attività intellettuale dell'autore e il loro uso è autorizzato solo citando la fonte. (art. 6 legge n. 633/1941).**

118